

# **TI\_GERICHTE 11.2011.45 vom 1. Juni 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-06-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2011.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.45)

FR: TI\_GERICHTE 11.2011.45 du 1 juin 2011

IT: TI\_GERICHTE 11.2011.45 del 1 giugno 2011

## **Regeste**

Quando può essere tenuto un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) a riprendere o estendere un'attività lucrativa già in una procedura a tutela dell'unione coniugale?

## **Erwägungen**

### **E. 2**

A ltra è la questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio).

### **E. 3**

La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può

ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4 destinato a pubblicazione).

#### **E. 4**

L'applicazione anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela dell'unione coniugale non significa tuttavia che per determinare i contributi alimentari dovuti dall'uno all'altro si abbandoni il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 1). Tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Al contrario: il metodo in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, anzi fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Del resto, nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 68 consid. 4b anche il Tribunale federale ha continuato a sommare, nonostante l'applicazione anticipata dell'art. 125 CC, redditi e fabbisogni dei coniugi.

#### **E. 5**

In concreto il Pretore ha accertato che AO 1 (nata il 19 giugno 1951) ha lavorato al 50% fino al settembre del 2005 come impiegata di commercio con mansioni di segretaria-aiuto contabile per una ditta di \_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, pag. 13), ma che attualmente non svolge alcuna attività. Perché essa vada tenuta a ritrovare un'occupazione dovrebbero soccorrere dunque le condizioni cumulative dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC ricordate dianzi (consid. 2). Nemmeno l'appellante sostiene tuttavia che ciò sia il caso, né che il reddito o la sostanza coniugale appaiano insufficienti per finanziare due economie domestiche separate. Men che meno ove si consideri che il riparto dei ruoli all'interno della famiglia è stato favorito proprio dall'appellante, com'egli ammette (“la signora AO 1 ha rinunciato, forse anche su insistenza del marito, a esercitare la sua attività lucrativa”: appello, pag. 5 nel mezzo). Obietta il convenuto che, non prospettandosi più nella fattispecie una ripresa della comunione domestica, l'istante va tenuta a recuperare la sua capacità lucrativa in applicazione anticipata dell'art. 125 cpv. 1 CC. Nulla dimostra tuttavia, se non le affermazioni dell'interessato medesimo (per di più chiamato a erogare contributi di mantenimento), che una riconciliazione dei coniugi sia esclusa. L'appellante sostiene che la moglie avrebbe confermato ciò, ma l'istante non respinge ogni ipotesi di riavvicinamento (“constatare l'attuale fallimento non vuol dire che con determinate modifiche non si sarebbe potuto, rispettivamente non si possa pensare a un secondo inizio: osservazioni all'appello, pag. 7 in alto) e i coniugi non vivono ancora separati da due anni (sopra, consid. 3). Che in concreto si giustifichi pertanto l'applicazione anticipata dell'art. 125 CC è dubbio.

#### **E. 6**

Sia come sia, si volesse anche dare per esclusa – in concreto – una ripresa della comunione domestica, l'appello non sarebbe votato a miglior sorte. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio per cui dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 125 CC tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Sta di fatto che in concreto AO 1 aveva, al momento della separazione di fatto, 58 anni compiuti. Certo, l'appellante assevera ch'essa “avrebbe potuto riprendere a lavorare”, ma non dice chi

sarebbe stato disposto ad assumere un'impiegata di commercio prossima ai sessant'anni (salvo pretendere che grazie alle sue conoscenze “le occasioni non le sarebbero mancate”) né quale altra attività essa avrebbe potuto esercitare e quanto essa avrebbe potuto guadagnare (se non dare per scontato ch'essa potrebbe aspirare all'ultimo guadagno conseguito). Invano egli cerca poi di sovvertire l'onere della prova, rimproverando alla moglie di non avere dimostrato l'impossibilità di ritrovare un'occupazione analoga a quella disdetta, dietro sua sollecitazione, nel settembre del 2005. Ne segue che, pur volendo applicare anticipatamente l'art. 125 CC al caso specifico, l'appello manca di qualsiasi consistenza.

#### **E. 7**

Indipendentemente da quanto precede il convenuto asserisce che il reddito della moglie, accertato dal Pretore in fr. 687.– mensili (dalla sostanza), ammonta in realtà a fr. 1250.– mensili. Il Pretore ha desunto il dato dalla dichiarazione d'imposta 2008 della coppia, rilevando che il reddito da capitali (fr. 916.– mensili) si riconduce verosimilmente per un quarto a titoli del marito e per il resto (fr. 687.– mensili) a titoli della moglie (sentenza impugnata, pag. 14 in basso). L'appellante sottolinea che all'udienza del 22 aprile 2010 AO 1 aveva ammesso di conseguire un reddito da capitali di fr. 1250.– mensili. In realtà la stima di fr. 15 000.– annui si deve a un'illazione dal convenuto, il quale imputava alla moglie un reddito annuo del 2.5% su un capitale di fr. 600 000.– (riassunto scritto accluso al verbale, pag. 9, punto 12). L'istante ha replicato: “Vero è che il reddito del patrimonio dell'istante costituisce un acquisto e debba essere conteggiato. Ciò non toglie che si tratta di soli fr. 15 000.– all'anno (...)” (verbale pag. 4 n. 12). Il Pretore ha appurato nondimeno, vegliando gli atti, che nel 2008 il reddito effettivo dell'intera sostanza coniugale non superava fr. 916.– mensili. Nell'appello il convenuto non pretende che i dati fiscali siano inattendibili o inveritieri, né che l'accertamento del Pretore sia erroneo. E nelle protezioni dell'unione coniugale il giudice non è vincolato a dichiarazioni di qualsiasi natura rilasciate dalle parti (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 18 ad art. 180 vCC). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

#### **E. 8**

Infine l'appellante censura il riparto degli oneri processuali e delle ripetibili operato dal Pretore (due settimi a carico dell'istante, cinque settimi a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte), facendo notare che la moglie si è vista respingere la postulata retroattività del contributo alimentare (chiesto dal luglio del 2009), come pure la pretesa di fr. 36 040.20 (originariamente fr. 60 000.–) per l'arredamento del nuovo alloggio, e ha desistito dall'esigere la provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Le andrebbero addebitati così sei settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Ora, ammesso e non concesso che il vicendevole grado di soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili si calcoli nella fattispecie sulla sola scorta delle richieste pecuniarie (come dà per acquisito l'appellante), la chiave di riparto decisa dal Pretore risulta addirittura favorevole al convenuto. Davanti al Pretore l'istante rivendicava infatti la corresponsione di fr. 6500.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2009 per contributi alimentari, come pure fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e fr. 10 000.– di provvigione ad litem. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso determinante per calcolare la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) dipendeva dall'importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_689/2008 dell'

## E. 11

febbraio 2009 consid. 1.2 ). In concreto il valore litigioso delle domande (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese) ammontava così a complessivi fr. 1 630 000.–. Nella sua risposta il convenuto ha avversato ogni pretesa pecuniaria, ottenendo causa vinta sulla retroattività del contributo alimentare (8 mesi e mezzo: fr. 55 250.–), sulla pretesa di fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e sulla provvigione ad litem di fr. 10 000.–, onde un totale di fr. 125 250.–. In definitiva egli esce vittorioso così per poco più di un decimo, mentre il Pretore lo ha ritenuto vittorioso per due settimi. Anche su tal punto l'appello denota così la sua infondatezza. 9. Le spese giudiziarie dell'appello, inutilmente prolisso e ripetitivo, seguono una volta ancora il principio della soccombenza ( art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. 10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile, o ve appena si consideri il contributo alimentare controverso di fr. 4777.– mensili (fr. 5335.– meno fr. 558.– riconosciuti) dal 10 marzo 2010. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso è determinato anche a livello federale dall'importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 3. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.